

**Avv. LUCA DE CIUCEIS**  
**Via G.A. Aurofino n.12**  
**84127 SALERNO**  
**Tel e fax 089791013**

**TRIBUNALE DI SALERNO**  
**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

**CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA**

**EX ARTT. 669*QUATER* E 700 C.P.C.**

**E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI**  
**LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.**

Per la Sig.ra **Maria Santonicola**, nata a Pompei (Na) il 3.10.1977, residente in Sant'Antonio Abate (Na) alla via Casa Attanasio 372, C..F.: SNTMRA77R43G813F, elett.te dom.ta in Salerno alla via G. A. Aurofino n.12, presso lo studio dell' Avv. Luca De Ciuceis che la rapp.ta e difende come da mandato in calce al ricorso.

L'Avv. Luca De Ciuceis dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo ai seguenti numeri di fax: 089791013 e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avvdeciuceisluca@pec.it

**CONTRO**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. 80185250588;
- **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI SALERNO** in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. 95074310657;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA** in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. 80039860632.

Resistenti

di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti negli anni scolastici 2014/2017

\*\*\*\*\*

Premesso in fatto:

**A. Condizione soggettiva della ricorrente.**

- La ricorrente è insegnante precaria, abilitata alla professione docente in virtù del diploma di maturità magistrale conseguito nell'anno scolastico 1994/95 al termine del normale corso di studi magistrali;
- La stessa è attualmente inserita nella III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) dell'ambito Territoriale di Salerno;
- La ricorrente aspira ad essere inclusa anche per le classi di concorso Scuola Primaria (EEEE), nella III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Salerno, valide per gli anni scolastici 2014/2017, ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati e utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR, ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994 e succ. modif.

**B. Decreto Ministeriale n. 235 del 1.04.2014 e l'aprioristica esclusione della ricorrente dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.**

Il Decreto Ministeriale n. 235 del 1.04.2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, in maniera del tutto illegittima, non ha concesso ai docenti titolari del diploma magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, la possibilità di presentare

domanda di inserimento nelle sopradette graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato.

Occorre sottolineare che il D.M. 235/2014 ha previsto soltanto la possibilità di presentare domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria. Tale facoltà di aggiornamento, peraltro, è stata concessa esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie per cui è causa e, di conseguenza, registrati nella piattaforma telematica denominata “Istanze on line”.

Il programma informatico concepito dal MIUR sulla base delle disposizioni del D.M. 235/2014, dunque, impedisce alla ricorrente di presentare la domanda di aggiornamento delle graduatorie, con conseguente aprioristica esclusione dalle stesse.

**C. Sentenza del Consiglio di Stato n. 1973 del 2015 e la conseguente diffida per l'accesso al sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie e/o per l'autorizzazione alla presentazione della relativa domanda di inserimento in forma cartacea.**

Con sentenza n. 1973 del 16.04.2015 il Consiglio di Stato - in riforma della sentenza di primo grado - dopo aver ribadito che il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 è titolo abilitante a tutti gli effetti di legge, ha statuito, altresì, che “i criteri stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati (... )” con il conseguente obbligo conformativo per il MIUR, consistente nel consentire l'acquisizione delle domande di inserimento dei diplomati magistrali (ante 2001) nella terza fascia delle graduatorie permanenti ora ad esaurimento.

**Osservato in diritto:**

## **A. Sulla Giurisdizione del giudice del Lavoro.**

Nessun dubbio può sussistere sul fatto che la giurisdizione sull'attuale controversia sia da individuarsi in capo al Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro.

Esiste, infatti, un consolidato orientamento della Cassazione e del Consiglio di Stato secondo il quale, a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse. Tale posizione è divenuta di diritto soggettivo poiché concerne una “pretesa” (all'inserimento in graduatoria) i cui “fatti costitutivi” corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge. (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 5794 del 24.11.2014; Cassazione Civile a Sezioni Unite, Ordinanza n. 16756 del 23.7.2014).

## **B. Sulla illegittimità degli atti Ministeriali che non hanno consentito alla ricorrente di formulare domanda di inserimento nella graduatoria.**

### **1. Il sistema di reclutamento dei docenti**

Per poter meglio approfondire le ragioni che soggiacciono alla specifica domanda formulata dalla ricorrente, di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, è opportuno, preliminarmente, analizzare compiutamente il funzionamento dell'attuale sistema di reclutamento dei docenti.

L'art. 1 della Legge 124/1999 ha modificato la modalità di reclutamento a regime del personale docente di ruolo della scuola, prevedendo la soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili.

L'accesso ai ruoli, secondo la disposizione citata, avviene per il 50 % dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 % attingendo alle graduatorie permanenti richiamate.

Le graduatorie per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna Provincia e, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del Decreto-Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, nella Legge 20 agosto 2001 n. 333, sono articolate in 3 Fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti:

- PRIMA FASCIA, riservata, ai sensi dell'art. 401 del D. Lgs 297/1994 (come sostituito dall'art. 1 della L. 124/1999), ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;
- SECONDA FASCIA, costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999 (25 maggio 1999), possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli;

TERZA FASCIA, numericamente più cospicua, costituita dai docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche ai soli fini abilitativi (come i precedenti) e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla L. 4 giugno 2004, n.143 e succ. modificazioni, è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti.

In altre parole, la terza fascia delle graduatorie permanenti, utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, ha rappresentato l'approdo ordinario di ogni percorso di abilitazione in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla L. 124/1999.

**2. La trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento e il diritto all'inserimento per tutti i docenti già in possesso di abilitazione.**

L'art. 1, comma 605, della L. 296/2006, dunque, con il dichiarato intento di “dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione” ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente, in graduatorie ad esaurimento, escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei “DOCENTI GIÀ IN POSSESSO DI ABILITAZIONE”.

La suddetta disposizione legislativa, dunque, ha definito la terza fascia delle graduatorie come graduatoria “ad esaurimento” proprio perché, a decorrere dal 2007 non sarebbe stato più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei già abilitati, per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato.

La Legge Finanziaria n. 296/06, dunque, ha impedito l'inserimento nella fascia dei docenti che si fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

La ricorrente, come vedremo, tuttavia, ha conseguito il titolo abilitante entro l'anno scolastico 2001/2002, ossia prima di tale trasformazione.

### **3. Sul riconoscimento normativo del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 come titolo abilitante all'insegnamento.**

Dopo aver illustrato l'assetto normativo che ha contraddistinto la creazione e la gestione delle graduatorie, prima permanenti ora ad esaurimento, è opportuno ora ripercorrere la disciplina di legge del diploma magistrale.

L'art. 197, comma 1, del D. Lgs 297/1994 stabilisce che il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale abilita all'insegnamento nella scuola elementare.

Anche, l'art. 15, comma 7, del DPR 232/1998, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina introdotta, espressamente fa salvo in via permanente il valore

legale abilitante dei corsi di studio dell'Istituto Magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998.

Le disposizioni di legge sopra richiamate, dunque, tracciano una netta linea di distinzione tra:

- i diplomati magistrali con il vecchio ordinamento, e quindi diplomati entro l'anno scolastico 2001/2002, per i quali è riconosciuto al titolo conseguito valore abilitante all'insegnamento;
- i diplomati magistrali con il nuovo ordinamento, e quindi diplomati dopo il 2001/2002, per i quali la normativa precisa che il titolo conseguito al termine della frequenza dei nuovi corsi di studio non ha valore abilitante all'insegnamento.

**4. Sul formale riconoscimento con DPR del 25 Marzo 2014 della validità del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 quale titolo abilitante all'insegnamento.**

A conferma dell'assetto normativo sopra delineato, infine, è stato recentemente pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica del 25.03.2014 (G.U. n 111 del 15.05.2014) con il quale è stato deciso il ricorso straordinario al Capo dello Stato sulla base del parere del Consiglio di Stato numero 03813/2013 del 11.09.2013 (Numero affare 04929/2012). Con tale DPR è stato definitivamente affermato che il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante all'insegnamento.

Riassumendo, quindi, il DIPLOMA MAGISTRALE conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 è titolo abilitante per accedere all'insegnamento:

- nella SCUOLA DELL'INFANZIA (AAAA), tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali ed equivalenti di istituto magistrale;

- nella SCUOLA PRIMARIA (EEEE), tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale.

Ma vi è di più.

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento ha ottenuto definitiva consacrazione con la **sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015**.

Con tale sentenza il Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli anni scolastici 2014/2017.

Secondo i Giudici di Palazzo Spada, infatti, “non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali”.

E ancora “(...) Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali ricorrenti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero, il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato” (Consiglio di Stato, sentenza n. 1973/2015).



Ebbene, le riportate valutazioni del Consiglio di Stato sono state condivise appieno dalla Giurisdizione Ordinaria, anche di codesto Ill.mo Tribunale, sostenendo che “chi, come la ricorrente, era in possesso del diploma magistrale fino al 2001/02 non poteva essere considerato nuovo abilitato da escludere dall’inserimento nelle predette graduatorie poiché la norma (art. 1 co. 605 l 296/06) fa espressamente salvi i diritti dei docenti già in possesso di abilitazione, prima della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento” (Ord. Trib. Salerno, 8.9.2015, RG.n. 5753/15).

Inoltre, si fa rilevare all’Ill.mo Sig. Giudice adito che, come ormai ampiamente riconosciuto dalla Giurisprudenza di merito, non può ritenersi che sia intervenuta alcuna decadenza o prescrizione del diritto dei ricorrenti per aver formulato la richiesta di inserimento in GaE solo nel 2014 o nel 2015 atteso che il riconoscimento del diploma magistrale quale titolo abilitante all’inserimento nelle predette graduatorie è avvenuto solo nel 2014, a seguito della pubblicazione del D.P.R. n.25 in G.U. del 15.5.2014, nonché, delle richiamate pronunce del C.d.S.

Ed infatti, prima di tale data non era permesso ai docenti con diploma magistrale, seppur conseguito entro l’anno 2001/2002 e quindi prima della chiusura delle graduatorie stesse, di presentare la domanda di inserimento nella GaE.

Ne consegue che va sicuramente riconosciuta, altresì, la tempestività dell’azione proposta dalla ricorrente, che ha presentato la domanda di inserimento in GaE nel primo termine utile dopo aver avuto contezza del definitivo riconoscimento della portata abilitante del diploma magistrale e della lesività della condotta serbata dal M.I.U.R.

A tal proposito, si fa altresì rilevare che parte della Giurisprudenza ha negato addirittura l’esistenza stessa di un termine di decadenza per la presentazione delle domande di inserimento in GaE.

Si osserva, infatti, che la norma (art.1 co.605 L. 296/06) non sancisce alcuna espressa decadenza, come si può desumere da una interpretazione letterale: “sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007/08 per i docenti già in possesso di abilitazione”, ed in particolare, dall’utilizzo della locuzione “per il biennio 2007/08” ( e non “entro il biennio 2007/08”) si desume più il carattere programmatico che la sanzione di una decadenza; infatti la Legge in questione prevedeva un piano straordinario di assunzioni per il triennio 2007/09, e quindi la *ratio* di una eventuale decadenza andrebbe comunque limitata a quel piano assunzionale ed a quel triennio.

“Una diversa interpretazione comporterebbe la violazione del principio, anche comunitario, del legittimo affidamento, nel sancire, ora per allora, una decadenza a fronte del comportamento inveterato del datore di lavoro, che è anche P.A. e che appunto non consentiva neanche la presentazione della domanda telematica, sancendo, con proprio atto normativo ed autoritativo, che venisse dichiarata l’inammissibilità della domanda in modalità cartacea (Ord. Trib. di Gela del 17.9.2015, Giudice Laurino).

#### **6. Sulla efficacia *erga omnes* della pronuncia del Consiglio di Stato di annullamento del D.M. 235/2014 in parte qua.**

Con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da sempre osservato che alle stesse non si possa riferire una mera efficacia *inter partes* della cosa giudicata, giacché l’eliminazione dal mondo del diritto dell’atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti *erga omnes*, includendo anche i soggetti che non abbiano partecipato al processo, ma che siano interessati dagli effetti dell’atto caducato. (Cfr. Cass., Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734, in Giust. Civ. Mass. 1998, 573, secondo cui il principio dell’efficacia *inter partes* del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura

regolamentare e quelli aventi portata generale, determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attesa la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa).

Non si può, dunque, nutrire alcun dubbio che la sopracitata pronuncia caducatoria del Consiglio di Stato giovi anche all'odierna ricorrente, con conseguente esclusione della possibilità, per il MIUR, di respingere le richieste della ricorrente invocando disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa.

**C. Sul danno subito dalla ricorrente a causa della esclusione dalla procedura di aggiornamento delle graduatorie domanda subordinata di risarcimento informa specifica.**

Si sottolinea, infine, che il mancato inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento ha comportato (e comporta) l'esclusione della ricorrente dai piani di assunzioni in ruolo.

Con la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, la lettera c) dell'art.1, comma 605, della legge 296/2006 aveva previsto la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico.

La ricorrente, a causa dell'illegittimo comportamento del MIUR, è stata esclusa dal contingente di assunzioni previsto nel 2007, e si ritrova, ancora oggi, nella condizione di precariato.

Tale situazione si potrebbe nuovamente ripetere.

La legge di stabilità del 2015, infatti, ha previsto un nuovo piano di assunzioni straordinario di oltre 100.000 docenti, che si effettuerà nel mese di giugno-agosto 2015. Tale piano di assunzioni straordinario potrà riguardare esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito del concorso, unici due canali di accesso ai ruoli in base a quanto stabilito dall'art. 399 del D. Lgs 297/1994.

La ricorrente, quindi, non essendo al momento presente nelle graduatorie ad esaurimento, sarà nuovamente esclusa da tale ultimo e definitivo piano di stabilizzazione dei docenti precari.

In subordine, dunque, si chiede che il danno da perdita di chance subito dalla ricorrente sia risarcito in forma specifica con la condanna delle Amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari all'inserimento della ricorrente nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Salerno, classi di concorso Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale.

**D. Sussistenza del *periculum in mora* per l'emanazione di una misura cautelare in corso di causa.**

Nelle more della decisione nel merito della controversia si rende necessaria una misura cautelare che consenta alla ricorrente (attualmente priva di occupazione o con contratti prossimi alla scadenza) di accedere al sistema informatico predisposto dal MIUR al fine della corretta presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti o, quantomeno, che autorizzi la stessa a presentare tale domanda in forma cartacea.

La ragione d'urgenza, infatti, risiede nell'imminente varo, da parte del Ministero resistente, di un piano straordinario di immissione in ruolo destinato ad stabilizzare

oltre 100 mila precari della scuola e, in particolare, gli aventi titolo all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Tale chance di assunzioni, ovviamente, sarà concessa soltanto ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento: soltanto tali docenti potranno, infatti, partecipare a tutte le complesse fasi del piano straordinario di immissione in ruolo: ossia la formulazione delle domande di assunzione, l'espressione delle preferenze tra tutti gli ambiti territoriali, la ricezione della proposta di stipula del contratto, la sua accettazione o la sua rinuncia.

È del tutto evidente, dunque, che una pronuncia giudiziale che sancisse il diritto all'inserimento in graduatoria dei diplomati magistrali dopo la conclusione del piano straordinario di assunzioni predisposto dal Governo, non sarebbe più utile alla ricorrente, impedendole di fatto di partecipare al piano stesso.

D'altra parte, la misura cautelare richiesta ha lo scopo, altresì, di scongiurare il rischio per l'Amministrazione convenuta di disporre assunzioni soggette ad annullamento, perché effettuate sulla base di graduatorie illegittimamente formate (con imponderabili conseguenze anche sul piano risarcitorio).

Si sottolinea, inoltre, come il pregiudizio prospettato dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura amministrativa a seguito dell'accoglimento dei ricorsi ancora pendenti, non costituisca valido motivo per rigettare l'istanza sospensiva, almeno sotto il profilo del *periculum in mora*.

A tal proposito l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha precisato, infatti, che “il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo di fronte al rischio per l'Amministrazione di una invalidazione totale dell'intera-procedura”(Ordinanza n. 2 del 20 dicembre 1999).

Esistono, dunque, evidenti ragioni di urgenza nella proposizione e per l'accoglimento della presente istanza cautelare, considerato che i tempi del giudizio ordinario sarebbero incompatibili con la tutela del diritto azionato, consistente nella possibilità

di presentare domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e, in tal modo, partecipare al piano straordinario di stabilizzazione.

A ben vedere, è stato il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3658/2014, a chiarire il pregiudizio sussistente in relazione ai precari, come la ricorrente, precisando che per essi l'ingresso nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere ad una occupazione stabile.

Alla luce delle considerazioni svolte, la ricorrente, rappresentata, difesa e domiciliata come in atti, chiede all'On.le Tribunale adito di accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

**A) In via preliminare,** Accertare e Dichiarare la illegittimità e/o nullità, con conseguente disapplicazione: **1.** del D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito alla ricorrente di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Salerno per le classi di concorso Scuola Primaria (EEEE); **2.** delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Salerno, classi di concorso Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, relative al personale docente, nella parte d'interesse, ossia nella parte in cui non contemplano l'inserimento della ricorrente.

**B) IN VIA CAUTELARE,** *Inaudita altera parte* o, in subordine, previa fissazione di udienza *ad hoc*, Accertata la sussistenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*: **1.** Ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di consentire la presentazione della domanda di inserimento della ricorrente nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Salerno, classi di concorso Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica “Istanze on line” predisposta dal MIUR, ovvero ritenendo utilmente prodotta la medesima domanda forma cartacea; **2.** Ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di accogliere la conseguente

domanda della ricorrente d'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento a tutti gli effetti e, dunque, ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo.

**C) Nel merito,** Accertato e Dichiarato il diritto della ricorrente alla presentazione della domanda di inserimento nella III Fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Salerno, classi di concorso Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III Fascia delle graduatorie ad esaurimento, condannare le Amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento della ricorrente nelle suddette graduatorie, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017, o in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale, e nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi, applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, con tutte le conseguenze di legge.

**D) In subordine,** nel caso in cui la ricorrente non potesse partecipare al piano straordinario di immissione in ruolo, si chiede di condannare il MIUR a riutilizzare le graduatorie a esaurimento valide per gli anni 2014/2017, così come rettificata per effetto dell'inserimento della ricorrente con decorrenza dalla data di presentazione della domanda giudiziale.

Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.

Si depositano in atti i seguenti documenti:

] Diploma magistrale conseguito nell'anno scolastico 1994/95;

2) Domanda di inserimento in GaE del 3.10.2015;

3) Ordinanza di accoglimento dell'8.9.2015, resa dal Trib. di Salerno in composizione collegiale;

4) Autocertificazione della situazione reddituale.

Si dichiara che il presente procedimento di lavoro, di valore indeterminato, va esente dal pagamento del Contributo unificato ex art. 9 comma 1 bis D.P.R. n. 115 del 30.05.2002.

Salerno, lì 26.10.2015

Avv. Luca De Ciuceis

**Istanza per la determinazione delle modalità di notifica nei confronti dei  
litisconsorti ex art. 151 c.p.c**

Il sottoscritto avvocato, che assiste, rappresenta e difende la ricorrente in forza di mandato a margine del soprascritto ricorso,

Premesso

- Che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, i quali potrebbero essere scavalcati in graduatoria per punteggio dalla ricorrente;
- Che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti, che in sede di aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2014/2017 sceglieranno di trasferirsi nelle graduatorie dell'ambito territoriale provinciale di Salerno, classi concorsuali AAAA e EEEE;



- Che il Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica, ovvero, mediante affissione del ricorso e del decreto negli spazi dell'Ufficio Regionale destinati alle comunicazioni al personale docente;

Tanto premesso, il sottoscritto avvocato fa istanza affinché la Signoria Vostra Ill.ma Voglia autorizzare la notifica del ricorso ai potenziali resistenti mediante pubblicazione del ricorso e del decreto sul sito del MIUR nell'apposita sezione, ovvero, mediante affissione del ricorso e del decreto negli spazi dell'Ufficio Regionale destinati alle comunicazioni al personale docente.

Salerno, lì 26.10.2015

Avv. Luca De Ciuceis